

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAMMUCARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1966

#### Obbligo della costruzione di parcheggi

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema del traffico, specie nelle grandi e medie città, a seguito dello sviluppo della motorizzazione, assume aspetti sempre più drammatici. I provvedimenti, che i Comuni adottano, per dare una certa regolarità al traffico, si dimostrano, in generale, inefficienti e, alle volte, addirittura controproducenti. Una delle cause che determinano la situazione caotica del traffico, deve ricercarsi nell'invasione stabile di strade e piazze con automobili, che sostano per ore e ore, restringendo così la sede delle strade e delle piazze.

L'ingorgo e la confusione del traffico comportano danni molto rilevanti non solo alla economia del singolo cittadino e all'economia della collettività locale, ma anche alla salute di coloro che guidano i mezzi motorizzati privati e pubblici. È difficile valutare l'entità del danno, ma questo è dell'ordine di decine e decine di miliardi all'anno per i maggiori Comuni. Basterebbe tener presente, nel valutare l'ordine di grandezza del danno, delle ore consumate inutilmente sui mezzi di trasporto a causa della lentezza del traffico, degli ingorghi, delle soste prolungate; del logoramento delle auto; della riduzione delle corse dei mezzi pubblici; della morbilità derivante dallo stato di nervosismo dei conducenti.

Un danno particolare subiscono le Amministrazioni comunali a seguito della permanenza delle auto in sosta nelle strade e nelle piazze. La sosta impedisce una razionale pulizia delle sedi stradali, logora il manto stradale, restringe il « corridoio », entro cui debbono scorrere i mezzi addetti al trasporto pubblico. Era stata ventilata la proposta di obbligare i proprietari delle auto a pagare una tassa speciale « di sosta » giornaliera, serale, notturna, per compensare le Amministrazioni comunali dei danni che la sosta arreca alle strade e alle piazze. La proposta ha sollevato proteste così generali, che ha dovuto essere ritirata.

Un provvedimento d'ordine generale — che elimini una delle cause della confusione del traffico e dei danni ingenti a carico dei Comuni — ritengo debba essere preso. Credo che la proposta, di cui al presente disegno di legge, possa configurarsi come provvedimento d'ordine generale; prima che l'ulteriore sviluppo della motorizzazione renda il traffico assolutamente caotico. Il disegno di legge mira a liquidare la « sosta » permanente o prolungata per ore, dovuta a ragioni di lavoro, di attività professionale, di abitazione. Si demanda al Governo la formulazione dell'apposito regolamento e delle sanzioni per le inadempienze.

Qualora il provvedimento proposto non dovesse essere ritenuto valido ai fini che si vogliono raggiungere, allora occorrerebbe esaminare la necessità di rivedere le norme che regolano la costruzione degli edifici, nel senso di correggere i moduli delle distanze, delle zone di rispetto e così via, al fine di assicurare ai mezzi motorizzati lo spazio per la sosta, garantendo, però, una sufficiente larghezza del corridoio stradale, entro cui dovrebbe scorrere il traffico. Ciò significa che la distanza minima tra due edifici, che si affaccino sulla strada, dovrebbe essere di

dieci metri, come risulta dalla somma degli spazi riservati ai marciapiedi, alle auto in sosta, al traffico di due automezzi nelle due direzioni. Una simile norma, qualora fosse applicata, determinerebbe una estensione di tutti i centri abitati, in ispecie delle grandi e medie città, di gran lunga maggiore di quella attualmente in atto, con la conseguenza di un drastico aumento dei costi dei servizi, delle distanze, degli oneri, che graverebbero sui Comuni e sulla collettività.

È per queste considerazioni che propongo le norme di cui al presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È fatto obbligo agli Enti, alle Società, alle Aziende, alle Ditte, alle persone, che esercitano attività — pubblica o privata — industriale, commerciale, agraria, amministrativa, sanitaria, creditizia, assicurativa, bancaria, turistico-alberghiera, artistica, di trasporto — di adibire a parcheggio dei mezzi motorizzati propri, dei propri dipendenti, dei propri clienti, lo spazio necessario.

Lo spazio può essere costituito da un tratto di terreno appositamente attrezzato, annesso all'edificio, ove si esercita l'attività, o da locali costruiti specificamente per il parcheggio, inseriti o collegati nell'edificio considerato.

Chi ha l'obbligo di approntare il parcheggio può scegliere terreni o locali siti nelle vicinanze dell'edificio, utilizzabili per il parcheggio.

**Art. 2.**

Ogni costruzione adibita ad abitazione deve avere uno spazio o uno o più locali, appositamente attrezzati, da adibire a parcheggio per i mezzi motorizzati degli inquilini, proprietari o locatari.

**Art. 3.**

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con gli altri Ministri interessati, è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, il Regolamento, che fissi: le modalità di applicazione della legge; le esenzioni; le sanzioni per la inosservanza della legge; le disposizioni tecniche costruttive e urbanistiche, derivanti dalla norma di cui alla legge stessa.